

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L
Capo II - Disposizioni sul giornale tavolare

Art. 2 Domande ed atti tavolari

1. Tutte le domande tavolari e gli atti aventi per oggetto iscrizioni da effettuarsi nei libri maestri devono essere registrate in un giornale informatizzato da tenersi presso l'Ufficio del Libro fondiario. La gestione del giornale tavolare avviene con il caricamento manuale o automatico delle indicazioni nella banca dati prevista nell'articolo 2) della legge di informatizzazione.
2. Ciascuna domanda, o atto, presentati a mani del direttore o di un suo delegato o a mezzo trasmissione telematica, sono muniti in via automatica, di un contrassegno indicante l'ufficio, il giorno e l'orario di presentazione nonché di un contrassegno formato dal numero del giornale tavolare e dalle cifre dell'anno. Il numero di giornale tavolare viene attribuito dal sistema nel momento del richiamo della corrispondente maschera di inserimento.
3. Le domande trasmesse in via telematica sono registrate nel giornale tavolare secondo l'ordine di ricezione, ad eccezione di quelle presentate durante l'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico che vengono registrate con grado successivo a quello di tutte le domande presentate a mani del direttore o del suo delegato.
4. I numeri di giornale tavolare devono essere progressivi, iniziando dal numero 1, del primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
5. Le domande e gli atti, pervenuti a mezzo posta oppure notificati, devono essere considerati come pervenuti contemporaneamente e, se pervenuti fuori dall'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico, vengono registrate il primo giorno lavorativo successivo come prime domande della giornata, di seguito alle domande presentate in via telematica.
6. Le domande e gli atti presentati a mani del direttore o di un suo delegato o pervenuti a mezzo posta oppure notificati durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono registrate cronologicamente su un apposito registro con l'indicazione della data, e dell'orario della presentazione. Esse verranno registrate nel giornale secondo l'ordine risultante da detto registro subito dopo il ripristino del sistema.
7. Le domande e gli atti, comunque pervenuti contemporaneamente ed aventi per

oggetto una stessa partita tavolare od uno stesso oggetto tavolare, sono registrati come pervenuti contemporaneamente, e la contemporaneità deve risultare sulle singole domande.

8. In funzione del collegamento previsto nella banca dati tra libro maestro e giornale tavolare, l'iscrizione della contemporaneità nel libro maestro viene eseguita mediante richiamo delle indicazioni sulla contemporaneità contenute nel libro giornale per la domanda oppure l'atto.

9. Ad istanza di parte è rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda e degli atti.

10. Alle domande tavolari ed agli atti trasmessi in via telematica deve essere apposta o associata la sottoscrizione elettronica qualificata o digitale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.